

Alcune questioni etiche e sociali per la *governance* di Internet

Cesare Maioli - Elisa Sanguedolce
CIRSFID e Facoltà di Giurisprudenza
Università di Bologna

SOMMARIO: 1. Considerazioni sulla *governance* della rete; 2. Promozione dell'etica nella *governance* di Internet: dalla *Computer Ethics* alla *Global Information Ethics*; 3. Identità, *privacy* e *network neutrality* alla luce delle considerazioni dell'EGE; 4. Conclusioni

1. Considerazioni sulla *governance* della rete

Come noto le questioni legate alla necessità di una regolamentazione per Internet sono tutt'altro che attuali. Si vedano al riguardo le perplessità e i moniti lanciati da John Perry Barlow che già nel 1996 nella sua celebre "*Dichiarazione di indipendenza del cibernazio*" rivendicava ad ampie lettere l'autonomia della rete quale "nuova casa della mente" in cui non vi era e non poteva esserci alcun tipo di regolamentazione coercitiva proveniente dall'esterno. Secondo l'autore, infatti, "il cibernazio è dotato di una propria cultura, di una propria etica, di un codice non scritto che già fornisce più ordine di quanto possa essere realizzato dalle imposizioni dei governi."¹ Tali considerazioni libertarie si scontrarono ben presto con le istanze provenienti a più riprese da molti accademici e professionisti², governi e da una parte della società civile che rivendicavano, in via mediata, l'intervento normativo del diritto quale efficace strumento di regolamentazione delle nuove problematiche emergenti³.

Com'è stato efficacemente sostenuto da Lessing⁴ la regolamentazione della rete non attiene al solo diritto ma coinvolge e abbraccia altri fattori che risultano decisivi al fine di conformare il comportamento degli utenti nel cibernazio. Accanto quindi al tradizionale *modus regulandi*

¹ G. SARTOR, *Internet e il diritto*, in C. DI COCCO, G. SARTOR, *Temi di diritto dell'informatica*, Giappichelli, Torino, 2011 pag. 1.

² Si vedano al riguardo le riflessioni di D. R. JOHNSON e D. G. POST, *Law and Borders - The rise of law in cyberspace*, in *Stanford Law Review*, n°48, 1996 circa il preoccupante fenomeno della cd destatalizzazione "Cyberspace radically undermines the relationship between legally significant (online) phenomena and physical location".

³ Da un lato, i governi rivendicavano (e rivendicano) un controllo della rete a fini di una politica criminale preventiva con riguardo a particolari fattispecie delittuose quali il terrorismo, la pedopornografia, il traffico di sostanze stupefacenti; dall'altro, la diffusione ad esempio dell'*e-commerce* generava una serie di istanze di regolamentazione, soprattutto da parte della comunità imprenditoriale, e di tutela, in particolare da parte dei consumatori.

⁴ L. LESSING, *Code V2*, Basic books, New York, 2006.

del diritto mediante imposizione di norme coercitive, vengono in luce ulteriori fattori di condizionamento e quindi di regolamentazione quali le norme sociali relative ai membri della comunità virtuale, il mercato come fattore di influenza dei comportamenti degli attori in ragione dello scambio di beni e servizi legato alla rete, il codice (“the code”) quale insieme di regole computazionali che permettono l’esistenza e la fruibilità stessa della rete. Ciò posto l’autore evidenzia come fra esse le norme giuridiche e quelle computazionali siano dotate di forti similitudini: così come le prime forniscono un corretto paradigma di azione tracciando il confine del giuridicamente lecito, così le seconde mediante i meccanismi computazionali che reggono e disciplinano possono andare a definire l’ambito d’azione del virtualmente possibile. Le regole computazionali, infatti, basandosi sull’interazione fra sistemi informatici fanno sì che determinate azioni possano essere compiute o meno, per mezzo di quale facilità e con quali effetti. A ben vedere, quindi, fra tutte le possibili forme di regolamentazione descritte quella che maggiormente si avvicina ad una sorta di legge naturale del cibernazio è proprio la regolamentazione informatica (o *lex informatica*)⁵. Ciò è tanto più vero quanto più si volge lo sguardo all’Internet delle origini dove l’efficienza degli standard di comunicazione basati sulla commutazione a pacchetto (protocollo TCP/IP) e la mancanza di controlli intermedi suggeriti dalla neutralità della rete⁶ hanno determinato l’enorme successo di tale mezzo di comunicazione. Essenzialmente quindi la ‘base normativa’ delle origini era retta da un lato al *code* nella forma sopra descritta, dall’altro alle norme sociali, quali espressione di un credo universalmente condiviso dalle primitive comunità virtuali. Il tratto più forte e decisivo è dato dalla volontarietà dall’adesione: il soggetto partecipa alla rete e alle *community* su base volontaria, così come volontaria è la scelta di aderire o meno alle regole sociali che gli stessi utenti scelgono di seguire e rispettare. “... non esistono istituzioni democratiche, né strumenti di garanzia, perché si impone la totalitaria volontà di gruppi (di insiemi di nodi) formati da singoli, che si aggregano sulla base di interessi o valori momentaneamente condivisi e che conoscono un raggio d’azione spazialmente illimitato.”⁷ Tale contesto rende possibile la nascita di forme di autoregolamentazione dei comportamenti *on-line* quale ad esempio la

⁵ R. REIDENBERG, *Lex Informatica: The Formulation of Information Policy Rules Through Technology*, Texas Law Review, n°3, vol. 76, 1998.

⁶ Con il termine *network neutrality* o *net neutrality* ci si riferisce al particolare *design* in uso nelle reti Internet a banda larga: in via preliminare, può definirsi ‘neutrale’ la rete che sia priva di restrizioni arbitrarie sui dispositivi connessi e sul modo in cui essi operano, con particolare riguardo alla tipologia di traffico e al modo paritario con il quale i contenuti vengono a essere trasmessi. Si vedano più diffusamente le criticità legate al *management* del traffico al par. 3.

⁷ C. MAIOLI, C. ORTOLANI, *La cyber law non è la horse law*, Gedit, Bologna, 2010, pag. 140.

*netiquette*⁸, galateo della rete che sebbene non sorretta da normatività e meccanismi sanzionatori propri del diritto, rappresenta comunque un forte valore per la comunità, la quale, in difesa e per il suo rispetto, esercita un vero e proprio potere di stigmatizzazione, un marchio negativo, al quale assoggettare l'utente che se ne discosti. Su un piano parzialmente diverso, ovvero relativo all'uso eticamente orientato dei *computer*, possiamo ricordare l'iniziativa della studiosa Arlene Rinaldi la quale nella sua "*The Net: User Guidelines and Netiquette*" stila i dieci comandamenti⁹ ai quale l'utente deve ispirarsi nell'utilizzo delle tecnologie.

Gli anni a seguire sono connotati da un'inaspettata evoluzione di Internet e dei servizi a esso associati, registrandone un successo senza precedenti; tuttavia, all'euforia momentanea si accompagnano moltissime criticità legate all'emersione di problematiche nuove legate alla *network society*. Più in generale si assiste a un robusto cambiamento del concetto di 'comunità virtuale' e in conseguenza anche dell'idea stessa delle rete: da luogo di incontro dove scambiare informazione e conoscenza la rete ha "perso innocenza"¹⁰, non è più portatrice di valori eticamente condivisi¹¹ ma sempre più differenziati e segmentati in ragione della posizione rivestita da ciascun individuo nell'ambiente virtuale. Tale distacco si traduce in una presa di coscienza dell'inadeguatezza della struttura 'normativa' della rete, riscontrandosi la necessità d'intervento di uno strumento regolamentatore quale il diritto che possa approntare

⁸ Neologismo formato dalla parola *Network* (rete) e dalla parola *Etiquette* (bon ton). Consiste in una sorta di codice di autoregolamentazione i cui principi e regole generali possono essere così riassunti: 1) Non tenere in rete comportamenti dissimili da quelli che riterremmo opportuni in un incontro reale; 2) Condividere l'informazione e la conoscenza; 3) Avere tolleranza e comprensione nei confronti dei nuovi utenti; 4) Essere responsabili nell'esercizio del potere; 5) Rispettare il tempo e la disponibilità altrui; 6) Mantenere equilibrio e civiltà nelle discussioni; 7) Avere un modo di esprimersi e una forma consoni alla persona alla quale ci si rivolge; 8) Rispettare la privacy altrui; 9) Rispettare l'anonimato, da G. VACIAGO, *Netiquette*, http://www.studiovaciago.it/06_Netiquette.pdf.

⁹ A. RINALDI, *The Net: User Guidelines and Netiquette*, 1992, <http://www.fau.edu/rinaldi/net/index.htm>. I dieci comandamenti dell'etica dell'uso dei *computer*: 1) Non userai un *computer* per danneggiare altre persone; 2) Non interferirai con il lavoro al *computer* di altre persone; 3) Non ficcherai il naso nei file di altre persone; 4) Non userai un *computer* per rubare; 5) Non userai un *computer* per portare falsa testimonianza; 6) Non userai o copierai *software* che non hai dovutamente pagato; 7) Non userai le risorse di altri senza autorizzazione; 8) Non ti approprierai del risultato del lavoro intellettuale altrui; 9) Penserai alle conseguenze sociali dei programmi che scrivi; 10) Userai il *computer* in un modo che mostri considerazione e rispetto.

¹⁰ G. SARTOR, *Internet e il diritto*, in C. DI COCCO, G. SARTOR, *Temi di diritto dell'informatica*, Giappichelli, Torino, 2011, pag. 12.

¹¹ Si parla a proposito di "overlapping consensus", J. RAWLS, *Political liberalism*, Columbia University Press, New York, 1993.

la giusta tutela a quei diritti quali la *privacy*, la proprietà intellettuale che, di fatto, venivano ad essere minacciati e lesi dalla nascente criminalità informatica¹².

In sostanza, quindi, il problema della *governance* di Internet verte sull'ambiguo rapporto fra la rete e il diritto: da un lato si respinge l'idea di una politicizzazione e puntuale regolamentazione della rete, dall'altro tuttavia la prassi ha registrato, e registra tutt'ora, la necessità a che siano studiate e messe in atto politiche normative volte alla risoluzione dei nuovi quesiti emergenti. Su questo piano è innegabile che il diritto porti con sé solide argomentazioni a favore del proprio impiego¹³ anche in un ambiente così sensibile ai diritti di libertà ad esso connessi com'è la rete. Con ciò non si vuole sostenere che tutto ciò che attenga al virtuale debba necessariamente essere disciplinato, anzi: il diritto dovrebbe trovare un proprio posto e una propria funzione tutte le volte in cui la rete, benché organizzata, non sia in grado di risolvere da sé quelle specifiche disfunzioni prevedendo idonee garanzie a favore dei diritti di libertà che s'intendono tutelare nonché opportuni bilanciamenti nel caso in cui vi siano opposte ma parimenti e rilevanti prerogative da sostenere¹⁴. Nel far ciò il diritto, quindi, dovrà porsi come terzo imparziale rispetto agli interessi in gioco: un ruolo importante sul punto è rivestito dalle considerazioni etiche che a oggi sempre più devono trovare spazio all'interno del dibattito legislativo. Solo così la legislazione potrà riflettere realmente quelle che sono le necessità provenienti dalla società con riguardo ai molteplici aspetti di cui si compone¹⁵.

¹² Ci si riferisce, in particolare, a quelle condotte devianti che hanno fin da subito riconosciuto le potenzialità legate ai *computer* e alla rete, vedendo negli stessi un 'terreno fertile' nel quale dare vita a nuove attività illecite. Lo strumento informatico o telematico è diventato ben presto bersaglio della cd cybercriminalità la quale sostanzialmente ha sviluppato due differenti modalità operative di aggressione: la prima, dove l'azione delittuosa ha come fine quello di aggredire e compromettere sistemi informatici o telematici; la seconda che riconosce nei nuovi mezzi un veicolo attraverso il quale perpetrare, mediante modalità proprie dell'ambiente virtuale, condotte afferenti a reati tradizionali propri del mondo fisico. Per un più ampio riferimento alla casistica presa in considerazione dal legislatore italiano si veda la legge n°547/93 nonché la recente legge n°48/2008 attuativa della Convenzione sul *Cybercrime* firmata a Budapest nel novembre 2001.

¹³ Cfr. G. SARTOR, *Internet e il diritto*, in C. DI COCCO, G. SARTOR, *Temi di diritto dell'informatica*, Giappichelli, Torino, 2011, pagg. 20-22 in cui l'Autore sostiene alcune "ragioni del diritto" quali la natura cognitiva e normativa delle norme, la ratio delle norme stesse finalizzate al bene della comunità, all'imparzialità, il dialogo pubblico e infine la loro caratteristica di coercibilità.

¹⁴ Si vedano le considerazioni sul tema di C. ENGEL, *The Internet and the Nation State*, Bonn press, 1999 in cui sostiene con forza il ruolo assunto dalla società civile nel dibattito interno alla *governance* della rete quale strumento di apertura a nuove forme di regolamentazione multilivello.

¹⁵ Cfr. G. SARTOR, *Informatica giuridica*, Giappichelli, Torino, il quale sostiene che la conoscenza della tecnologia informatica ci consente di capire quali sono le possibilità che ineriscono alla società dell'informazione, sia quelle negative (i rischi), sia quelle positive (le opportunità), poiché non solo l'essere ma il poter essere della nostra società dipendono dalle tecnologie dell'informazione. Inoltre, circoscrivendo le possibilità della Società dell'informazione (e determinando i mezzi per la realizzazione di tali possibilità) le tecnologie dell'informazione concorrono a determinare la normatività della società dell'informazione, il suo dover essere.

2. Promozione dell'etica nella *governance* di Internet: dalla *Computer Ethics* alla *Global Information Ethics*

Esiste un'etica delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC)? "Potremmo dire, rifacendoci a H. Jonas¹⁶, che la civiltà tecnologica in cui viviamo, una civiltà davvero nuova in cui le TIC hanno un ruolo crescente e fondamentale, esige una "nuova etica", incentrata sul principio di responsabilità"¹⁷. La *Computer Ethics* già nelle sue origini trattava delle problematiche che si riferiscono all'impatto sociale ed etico delle nuove tecnologie nella moderna società. Norbert Wiener padre della cibernetica, e per molti anche precursore di quella che sarà l'etica dei *computer*, pubblica nel 1950 il libro dal titolo "*The Human Use of Human Beings*" in cui invita a riflettere in merito all'utilizzo delle tecnologie e al modo con il quale esse avrebbero modificato la vita di chi se ne sarebbe avvalso. Non molto tempo dopo, nel 1970 Walter Maner¹⁸ osserva come le scelte etiche siano più difficili da compiersi in presenza dello strumento informatico ravvisando la necessità di far nascere una branca specialistica interna all'etica tradizionale definita appunto *Computer Ethics* col fine di investigare i problemi etici creati, trasformati o aggravati dalle TIC. Dal suo contributo si attivò un grande dibattito che coinvolse in primo luogo il mondo accademico statunitense, in cui iniziarono a essere proposti agli studenti filoni di ricerca sul tema che portarono più tardi, nel 1985 al vero e proprio fondamento della disciplina. Due sono i contributi principali che in quell'anno furono pubblicati e che ancora a oggi sono presi come punto di riferimento dell'intera materia. Il primo fu per opera di Deborah Johnson¹⁹ la quale, secondo una definizione continuista rispetto all'etica tradizionale, definisce *Computer Ethics* come "the way in which computers pose new versions of standard moral problems and moral dilemma, exacerbating the old problems, and forcing us to apply ordinary moral norms in uncharted realms." Il secondo si riferisce al celebre articolo di James Moor "*What Is Computer Ethics?*"²⁰

¹⁶ H. JONAS, *The Imperative of Responsibility*, Chicago Press, 1984.

¹⁷ S. DI GUARDO, P. MAGGIOLINI, N. PATRIGNANI, *Etica e responsabilità sociale delle tecnologie dell'informazione* (vol.2), Franco Angeli, Milano, 2010, pag. 15.

¹⁸ Il suo pensiero verrà successivamente esposto in maniera più organica in W. MANER, *Unique ethical problems in information technology*, Opragen Publications, 1995.

¹⁹ D. JOHNSON, *Computer ethics*, Prentice Hall, 1985.

²⁰ J. MOOR, *What is Computer Ethics?*, Dartmouth College, 1985.

il quale, di contro, secondo una visione per così dire discontinuista rispetto al passato, osserva come le nuove tecnologie si accompagnino a un “policy vacuum” a cui deve necessariamente seguirne una chiara identificazione, anche mediante la riformulazione o creazione di ‘nuove’ categorie concettuali che si adattino alla nuova realtà. Solo facendo emergere tali necessità si potranno mettere in atto politiche normative d’intervento adeguate che riflettano i bisogni etici generati dallo sviluppo tecnologico.

Ad oggi l’etica dei *computer* si sta rapidamente evolvendo con quella che può essere definita come *Global Information Ethics*²¹: i problemi etici, infatti, hanno ormai assunto scala globale²² coinvolgendo concetti come cyberspazio, *cyberbusinnes*, *global education*, *digital divide*. Si veda sul punto lo schema concettuale offerto da Patrignani²³, il quale individua sostanzialmente due piani differenti di analisi. A livello verticale sono indicati i livelli che rappresentano diverse aree interessate dall’influenza della tecnologia, dal mondo fisico (pianeta, biosfera, persone) al mondo virtuale (l’infosfera, il cyberspazio, le idee). A livello orizzontale, invece, individua quelli che definisce come ‘domini’, ovvero le aree di criticità studiate dalla *Computer Ethics*: fra queste assumono una maggior considerazione, per quel che ci riguarda, la problematiche legate all’identità personale in rete, alla *privacy* e alla *network neutrality*.

Questo punto d’incontro, l’individuazione di *topic* precisi e circoscritti, rende possibile una più ampia e forte collaborazione fra etica e diritto. Com’è stato più volte sottolineato²⁴ l’etica deve tornare ad essere al centro del dibattito normativo che interessa la *governance* di Internet, ma non solo. Si è osservato come la regolamentazione dei comportamenti in rete sia questione complessa che deve trovare un coinvolgimento con diverse branche delle scienze sociali: non può essere frutto di una mera politica legislativa ma deve *in primis* tenere conto delle difficoltà sociali che si riscontrano e delle istanze di legalità di cui la comunità si fa portatrice. Quindi in definitiva possiamo sostenere che promuovere l’etica nel dibattito riguardante la regolamentazione miri sostanzialmente a un duplice obiettivo: accrescere la partecipazione

²¹ K. GORNIK-KOCIKOWSKA, *From Computer Ethics to the Ethics of Global ICT Society*, in T. BYNUM, G. COLLSTE, AND S. ROGERSON, *Proceedings of ETHICOMP2005*, Center for Computing and Social Responsibility, Linköpings University, 2005.

²² Cfr *contra* cd “Górniak hypothesis” D. JOHNSON, op.cit.

²³N. PATRIGNANI, Computer ethics: un quadro concettuale, in *Mondo digitale*, n°3, 2010, pag. 57.

²⁴ Si vedano sul punto le considerazioni fatte dallo studio IFIP (*International Federation for Information Processing*) che ha condotto uno studio su tre campi distinti dell’etica dell’informatica: in materia di codici deontologici delle società affiliate (1988-1996), nel campo della autoregolamentazione e delle ‘nuove’ tendenze che si riscontrano; al ruolo dell’etica nella *governance* di Internet.

sociale nelle scelte di politica legislativa e produrre testi o soluzioni giuridiche che si pongano *super partes* rispetto a interessi lobbystici coinvolti.

A livello comunitario ci è fornito un chiaro esempio di come etica e diritto possano trovare una loro collaborazione utile e proficua²⁵, se non necessaria come nel caso di specie. Ci si riferisce in particolare allo studio commissionato dal Presidente Barroso nel marzo 2011 all'*European Group On Ethics In Science and New Technologies* (EGE) col fine di mettere in luce quelle che sono le problematiche etiche più importanti legate all'impatto delle TIC nella società europea. In particolare la *ratio* dell'*opinion* deve essere letta nel più ampio contesto legato agli obiettivi di *Horizon 2020*²⁶ al cui interno è andata a svilupparsi la discussa *Digital Agenda*²⁷, calendario di politiche e iniziative legislative volte appunto al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Nel far ciò si è reso opportuno adire l'opinione dell'EGE così da avere alcuni punti fermi legati alla società nel suo complesso e al rapporto a essa intercorrente con le nuove tecnologie.

Il 22 febbraio 2012 l'EGE pubblica l'*opinion* n°26 all'interno della quale mette in luce gli aspetti etici e sociali che maggiormente coinvolgono la società europea. Il *report* è suddiviso sostanzialmente in tre parti: nella prima, viene dato un inquadramento normativo di riferimento, con particolare attenzione ai diritti sanciti a vari livelli dalla normativa comunitaria e internazionale quali ad esempio dignità umana, diritti di libertà, democrazia, cittadinanza e partecipazione, rispetto della *privacy* e al consenso informato, giustizia, solidarietà; nella seconda parte affronta, le cd *ethical concerns* raggruppandole all'interno di quattro classi principali concernenti: il rapporto fra identificazione e identità personale, ai cambiamenti intercorsi nella sfera sociale, alla partecipazione politica ed *e-democracy*, all'*e-commerce*. Nell'ultima parte l'EGE suggerisce alcune linee guida relative alle singole problematiche, evidenziando, se del caso, opportuni cambiamenti a livello legislativo.

Qui ci limitiamo ad analizzare solo alcuni punti dell'intervento: in particolare i cambiamenti che si riscontrano nella sfera legata all'identità personale, soprattutto con riguardo alla cd

²⁵ Si vedano le molteplici *opinion* rese dall'EGE nell'ambito della propria attività di ricerca e sviluppo, in particolare nel settore biomedico e ricerca genetica tanto nell'ambito umano (*opinion* n°16, n°20, n°21) che animale (*opinion* n°23, n°24). Per una rassegna completa si rinvia a http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/publications/opinions/index_en.htm.

²⁶ Programma di ricerca e innovazione 2014-20: raggrupperà tutti i finanziamenti dell'UE per la ricerca e l'innovazione in un unico quadro di riferimento per facilitare la trasformazione delle nuove conoscenze scientifiche in prodotti e servizi innovativi. Si veda con maggior dettaglio http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home.

²⁷ COM (2010) 245 Un'Agenda Digitale Europea.

identità *social*. In seconda battuta, quindi, ci concentreremo sulla necessità di un nuovo *framework* normativo in tema di *privacy* mettendole in relazione con le problematiche emergenti legate all'uso dei *social network* e del *cloud computing*. Per finire daremo un accenno all'importanza del principio della neutralità della rete, quale duplice strumento per garantire un effettivo rispetto alla *privacy* durante la navigazione da un lato, e, dall'altro, come mezzo per garantire l'accesso universale in un *web* unico.

3. Identità, *privacy* e *network neutrality* alla luce delle considerazioni dell'EGE

Uno dei primi aspetti che viene a essere considerato ed esaminato dall'EGE riguarda il problema dell'identità in rete. Le TIC, infatti, non solo hanno cambiato radicalmente i comportamenti e il modo di relazionarsi degli individui, ma anche la percezione della propria identità personale, soprattutto in ragione delle nuove forme con le quali gli utenti esprimono la loro creatività, si connettono, condividono parte della loro intimità nei *social network*. In un primo momento si poteva porre la questione dell'identificazione di un soggetto (*identification of a person*), ovvero identificare con certezza chi si celasse realmente dietro lo schermo. Gli utenti connessi, infatti, pongono in essere tutta una serie di attività che, così come nella realtà, possono portare dietro di sé effetti e conseguenze (non solo di tipo giuridico): la particolarità risiede nel fatto che queste non siano supportate da uno spazio fisico ma s'inseriscano nel più ampio quadro delineato dall' "artificial ICT world"²⁸, altrimenti detto cyberspazio. A livello concettuale si crea quindi la contrapposizione fra identità reale o fisica e identità virtuale, quale possibile identificazione di un soggetto coinvolto nelle attività in rete e che, soprattutto in un primo momento, tendeva a essere protetta e sostituita dall'identità sotto pseudonimo. Numerose comunità virtuali 'delle origini' permettevano, infatti, la creazione di *alter ego* virtuali cd *avatar* che consentivano all'utente non solo una certa forma di anonimato ma anche di trasgressione rispetto alla realtà, fino addirittura alla virtualizzazione completa del mondo reale (si pensi a *Second Life* e al popolare gioco *Sim City*). Sebbene restino ancora oggi aperte molte delle problematiche legate all'identificazione del soggetto agente in ambiente virtuale, in particolare nella lotta al *cybercrime*, numerose sono state le iniziative che hanno portato a conferire un maggior grado di certezza nei rapporti²⁹. Il commercio elettronico e le

²⁸ E. SCHWEIGHOFER, *Legal informatics and e-governance as tools for the knowledge society*, LEFIS series, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2008.

²⁹ Si vedano al riguardo alcuni esempi di come l'identità virtuale o elettronica possa far risalire con un certo grado di certezza al soggetto persona fisica cui si riferiscono: *domaine name*, SIM, seriali carta credito, indirizzi IP.

firme digitali ben rappresentano, infatti, esempi di come l'ordinamento abbia recepito le istanze di maggior certezza richieste dalla comunità. L'odierna tendenza sembra invece rifiutare il vecchio modello d'identità digitale, anche grazie all'avvento dei *social network*, che hanno via via imposto, a chi volesse partecipare, di far cadere qualsiasi tipo di maschera per mostrarsi al mondo con la propria identità reale. Ciò solleva la nuova questione legata all'*identification as a person*, ovvero come l'individuo appare agli occhi della comunità, l'io digitale³⁰. In un mondo dove ormai la parola d'ordine è 'condividere', in cui i *social network* ambiscono ad essere lo specchio se non il duplicato della vita reale ben si comprende come il problemi relativi al rispetto all'identità assumano un peso considerevole che merita di essere approfondito.

Dobbiamo interrogarci, quindi, sul significato di "identità personale" nel quadro attuale legato alla moderna società. Tradizionalmente il diritto all'identità personale "protegge il bene giuridico della proiezione sociale dell'identità personale"³¹: chi o cosa la determina? Quale può essere il parametro di riferimento per poterla definire? In rete come fuori dalla rete l'identità personale non si riflette in ciò che si vorrebbe essere o apparire agli occhi degli altri ma quanto più è il risultato di una necessaria mediazione. Un bilanciamento fra l'immagine che il soggetto ha di sé (verità personale) e l'insieme dei dati oggettivi riferibili al soggetto (verità storica) che porta appunto alla sintesi del concetto stesso. Qualora sussista una lesione al diritto all'identità personale, si apre un successivo quesito, ovvero come tutelare il soggetto interessato. Può il diritto all'oblio fornire un'adeguata garanzia e rappresentare uno strumento efficace nell'ambito della cd reputazione *on-line*? La questione fondamentale attiene alla memoria e alla capacità di dimenticare: se, infatti, tradizionalmente l'individuo è portato a ricordare eventi positivi della propria vita e a dimenticarne i negativi ciò potrebbe non accadere (e di norma non accade) nella rete, la quale permette la ricostruzione mediante *timeline* di porzioni di vita dell'individuo stesso. Se da un lato, infatti, spesso si esalta la necessità di un reale diritto all'oblio, la realtà mostra come la rete sembrerebbe non dimenticare mai, soprattutto quando parte della propria esistenza è stata condivisa entrando

³⁰ Si vedano le considerazioni di S. TURKLE, *Il secondo IO, Il Computer e l'uomo: convivere, amarsi, capirsi*, Frassinelli, 1984, in cui analizza in modo premonitore i considerevoli cambiamenti e riflessi psicologici legati alle nuove tecnologie, in cui i computer nati e programmati come specchio della mente si sono trasformati in vere e proprie "macchine psicologiche".

³¹ G. FINOCCHIARO, *La memoria della rete e il diritto all'oblio*, Diritto dell'informatica, 2010, pag. 398.

irrimediabilmente nella “*memory of the web*”³² e della quale ne resta inesorabilmente traccia. In questo senso il diritto all’oblio assume una forma parzialmente diversa rispetto alla tradizione. Se infatti, si è soliti far riferimento all’arco temporale o il contesto cui l’informazione (lesiva) dell’identità personale si allaccia, nella rete l’analisi dovrà compiersi con riguardo alla permanenza dell’informazione stessa nel circuito della rete. A ben vedere, quindi, non si è in presenza di un diritto a dimenticare, piuttosto di un diritto a veder cancellati o contestualizzati i dati che si assumono in difetto. Quale può essere quindi una possibile via per uscire dalle descritte perplessità? Sicuramente affermare un diritto all’oblio come diritto indiscriminato alla cancellazione dei dati più che rappresentare una tutela potrebbe trasformarsi, alla lunga, in un vero e proprio arbitrio del singolo. Un dato è certo: necessita un necessario ripensamento, una ridefinizione, un adattamento al nuovo contesto tecnologico, in cui l’apporto di iniziative a sostegno di una valorizzazione del problema da parte dei fornitori di servizi potrebbe rappresentare un ottimo traguardo.

La sovrapposizione telematica che si è descritta si riflette e porta con sé un inedito fenomeno legato all’emersione del *cyber-bullismo* e sul quale l’EGE pone particolare attenzione stante la necessità a che gli ordinamenti si dotino d’idonei strumenti a protezione dei minori. Viene, infatti, data specifica rilevanza agli effetti di ordine psicologico che le vessazioni così perpetrate hanno nei confronti dei soggetti colpiti, capaci di minarne l’equilibrio comportamentale in un’età così delicata nella quale la personalità è ancora in via di sviluppo. Nel tentativo di orientare il legislatore, l’EGE invita i *decision maker* a porre la loro attenzione sugli aspetti sociali che sono stati messi in evidenza, suggerendo opportuni accorgimenti e soluzioni a dette questioni. In particolare s’invita a favorire mediante idonei strumenti una maggior consapevolezza non solo dei benefici ma anche dei rischi associati all’utilizzo della rete e dei *social network*, promuovendone un uso responsabile e consapevole. Questo dovrà tanto più compiersi nei riguardi dei minori, bambini e adolescenti, in modo da accrescere in loro la fiducia nel digitale così da educarli fin da subito verso un corretto approccio al mondo virtuale.³³ Una via ulteriore potrebbe essere costituita, ad esempio, da una più presente

³² Si vedano, ad esempio, i profili di criticità legati alla condivisione di foto su *social network*. Emblematico è il caso del cd pirata ubriaco, in cui “Stacy Snyder, una giovane aspirante insegnante aveva immesso la fotografia che la ritraeva con un cappello da pirata mentre beveva da un bicchiere di plastica, sulla sua pagina di *MySpace*, inserendo anche la dicitura il pirata ubriaco. La foto era stata notata dall’amministrazione della scuola in cui l’aspirante insegnante svolgeva il tirocinio. L’aspirante insegnante successivamente rimosse la foto, la quale tuttavia si era diffusa nella rete, ed era stata indicizzata dai motori di ricerca. A causa di questa foto, non venne assunta dalla scuola”. G. FINOCCHIARO, op.cit. pag. 401.

³³ J. PALFREY, U. GASSER, *Born Digital: Understanding the First Generation of Digital Natives*, Basic books, 2008 ed. Italiana “*Nati con la rete*”, BUR Rizzoli, 2009.

collaborazione delle imprese che operano nel settore, attraverso la valorizzazione dello strumento della responsabilità sociale o mediante codici di autoregolamentazione *ad hoc*.

Nel proseguo della propria analisi, l'EGE si focalizza sui temi relativi alla protezione dei dati personali analizzando alcune problematiche che da tempo si riscontrano in tale spinosa materia. In particolare, fornisce alcuni dati tratti dagli studi "*Information society as seen by the EU citizen's*" e "*Attitudes on Data Protection and Electronic Identity in the European Union*"³⁴ nel quale il 70% degli intervistati è cosciente e preoccupato a che i propri dati personali possano essere utilizzati per scopi diversi rispetto al consenso prestato. La sensazione che emerge dall'indagine è di una 'rassegnazione diffusa' legata al dato di fatto relativo alla perdita del potere di controllo sui dati una volta immessi nel circuito virtuale. "Le discussioni teoriche e le complesse esperienze di questi anni mostrano che la *privacy* si presenta ormai come nozione fortemente dinamica e che si è stabilita una stretta e costante interrelazione fra mutamenti determinati dalle tecnologie dell'informazione (ma anche dalle tecnologie della riproduzione, dell'ingegneria genetica) e mutamenti dello stesso concetto"³⁵. La necessità di un nuovo *framework* normativo in materia viene registrato e richiesto non solo dalla prassi ma anche dalle istituzioni che da tempo meditavano una 'rimodernizzazione' della disciplina che fra poco compirà la maggiore età³⁶. In particolare, nel gennaio 2012 la Commissione ha adottato la COM (2012) 9 col fine di salvaguardare la *privacy* in relazione ai nuovi fenomeni associati alla rete, con particolare attenzione ai *social network* e *al cloud computing*, cosciente dell'inadeguatezza degli strumenti di tutela forniti dalla direttiva 95/46 pensata a suo tempo in relazione all'Internet delle origini. Se si ripensa, infatti, alla nozione originaria di *privacy* come "diritto a essere lasciati soli" si coglie appieno l'odierna limitatezza del concetto che va riletto sotto un'ottica più specifica, nonostante mantenga un indiscusso valore, un faro verso cui tendere in specifiche situazioni. "Nella società dell'informazione tendono a prevalere definizioni funzionali della *privacy* che, in molti modi, fanno riferimento alla possibilità di un soggetto di conoscere, controllare, indirizzare, interrompere il flusso di informazioni che lo riguardano. La *privacy*, quindi (...) è il diritto di mantenere il controllo sulle proprie informazioni."³⁷

³⁴ Eurobarometer n°241, "*Information Society as seen by the EU citizens*", 2008 e Eurobarometer n°359 "*Attitudes on Data Protection and Electronic Identity in the European Union*", 2011.

³⁵ S. RODOTÀ, *Repertorio di fine secolo*, Laterza, Roma-Bari, 1999.

³⁶ Dir. 95/46 recepita dal legislatore italiano nel dlgs n°196/2003.

³⁷ S. RODOTÀ, *op. cit.*

Nella sua analisi l'EGE ha opportunamente considerato le macro aree d'intervento indicate dalla Commissione, trovandosi pienamente d'accordo sulla necessità di un intervento volto in primo luogo al rafforzamento del ruolo del soggetto interessato al trattamento al quale devono essere offerti gli strumenti adeguati per tornare a essere il vero *dominus* dei propri dati personali. Nel fare ciò in primo luogo, si renderanno necessari alcuni chiarimenti a carattere definitorio relativi alla qualificazione di dato personale, che dovrà essere riletto alla luce delle moderne tecnologie fornendo quindi delucidazioni in merito a particolari categorie di dato come gli indirizzi IP o i dati di geolocalizzazione. Fino ad oggi, infatti, è incerto il destino relativo alla loro qualificazione come "dato personale" stante la loro possibile connessione a un soggetto ben identificato³⁸. Inoltre, in relazione allo sviluppo delle tecnologie in campo medico, e più in generale in tutti quei campi in cui si faccia utilizzo di tecnologie biometriche, dovrà essere altresì aggiornata la lista relativa ai dati sensibili³⁹, includendovi nuove categorie di dati come quelli genetici e biomedici. In secondo luogo, l'attenzione dei *decision maker* dovrà concentrarsi sul consenso e le modalità con le quali viene reso. Assicurare un pieno controllo sui dati significa assicurare l'espressione del consenso libero da qualsiasi tipo di condizionamento⁴⁰, mediante informative chiare, semplici e trasparenti che possano effettivamente mettere il soggetto nella condizione di capire le finalità ma soprattutto le modalità con le quali i dati saranno trattati. Importante sul punto è anche il richiamo alle pratiche di *cross correlative data mining*⁴¹ che proprio per le loro potenzialità di profilazione e ad alto tasso d'intrusività devono trovare un chiaro ed esplicito riferimento nelle *policy* così da lasciar libero il soggetto di analizzare il costo-beneficio relativo alla prestazione del consenso.

Su un piano parzialmente diverso, merita, in chiusura, un accenno al velato rapporto esistente fra *network neutrality* e diritto alla *privacy*. Se è vero che uno dei lati di cui si compone la *privacy* è ricondotto alla riservatezza, quale "*ius excludendi alios* dalla propria sfera individuale e familiare, una libertà negativa che assicura a ciascuno una dimensione privata libera da intromissioni altrui, il cui rispetto impone un obbligo generale di non interferenza

³⁸ Cfr. Gruppo dei Garanti europei, *Il concetto dei dati personali*, provvedimento n°4 del 2007.

³⁹ Art. 4 lett. d) dlgs n°196/2003.

⁴⁰ Si vedano al riguardo le pratiche frequenti di pre-accettazione della *privacy* mediante check della box relativa all'informativa.

⁴¹ EGE, *Ethics of Information and Communication Technologies. Opinion 26/12/2012*, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/publications/ict_final_22_february-adopted.pdf, 2012

alle pubbliche autorità e a tutti i consociati”⁴² in quale misura vi può essere un collegamento con il principio della *net neutrality*?

Come noto uno dei principi fondamentali che ha permesso il rapido consolidamento e sviluppo di Internet è proprio il principio della neutralità della rete: esso si basa sostanzialmente sulla trasmissione libera dei pacchetti che vengono instradati dai fornitori del servizio senza alcun tipo di discriminazione con riguardo al contenuto al destinatario cui sono indirizzati. In sostanza, un egual diritto di accesso alla rete per tutti gli utenti. Di recente, purtroppo, sull’onda del dibattito americano legato alle pratiche di discriminazione operate da alcuni ISP, si sta assistendo anche in Europa a una sorta di ‘affievolimento’ del principio in esame⁴³. Senza volersi addentrare analiticamente sulle controverse ragioni a favore dell’utilizzo di pratiche discriminatorie, è bene comunque mettere in luce quelli che sono i rischi attinenti alla *privacy* che ne emergono in sede d’utilizzo. A livello tecnico diverse possono essere le forme di intervento che gli ISP possono andare ad applicare al traffico Internet:

- *Deep Packet Inspection* o DPI⁴⁴, la quale prevede un’analisi dettagliata del contenuto dei pacchetti mediante l’esame del significato dei bit che vengono trasportati: in questo modo sarà possibile per l’ISP stabilire con un certo grado di certezza il contenuto del pacchetto e, in conseguenza, ciò che l’utente richiede alla connessione, i propri “gusti” di navigazione;
- *Traffic Shaping*⁴⁵ che consiste in una discriminazione a livello qualitativo in termini di velocità di traffico instradato verso l’utente, generalmente proveniente da connessioni P2P;
- Deterioramento, simile alla tipologia sopra descritta in quanto limita in maniera drastica la velocità di banda rendendo di fatto inservibile il servizio richiesto (ad esempio il traffico VoIP);
- Blocco⁴⁶, che consiste nel precludere l’accesso di una determinata risorsa in rete all’utente.

⁴² C. MAIOLI, C. ORTOLANI op. cit.

⁴³ Cfr. P. LAROUCHE, *Network neutrality: the global dimension*, www.ssrn.com, 2011.

⁴⁴ M.RILEY , B. SCOTT, *Deep Packet Inspection: The End of the Internet as We Know It?*, CIS, Stanford, 2009 disponibile all’indirizzo http://www.freepress.net/files/Deep_Packet_Inspection_The_End_of_the_Internet .

⁴⁵ CANADIAN RADIO-TELEVISION AND TELECOMMUNICATIONS COMMISSION (CRTC), *Review of the Internet traffic management practices of Internet service providers* (Telecom. Reg. Policy CRTC 2009-657), 2009, disponibile all’indirizzo <http://www.crtc.gc.ca/eng/archive/2009/2009-657.htm> .

⁴⁶ C. YOO, *Network Neutrality and the Economics of Congestion*, *The Georgetown Law Journal*, vol. 96, 2008 disponibile all’indirizzo <http://www.nextgenweb.org/wp-content/uploads/2008/01/yoo-network-neutrality-and-the-economics-of-congestion.pdf> .

Sebbene gli esempi sopra riportati abbiano tutti un qualche profilo di criticità con riguardo alla *privacy*, sicuramente la DPI rappresenta la forma d'intrusione e aggressione più evidente. Se è vero come è vero quanto è sancito all'art. 8 della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo che "Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza" come possono tali pratiche restare senza alcun tipo di sanzione? L'effetto prodotto, infatti, è riconducibile a una vera e propria ispezione dei contenuti che in ragione di un interesse commerciale non può e non deve essere avallata. Un primo passo, quantomeno in termini di consapevolezza del fenomeno, è stato fatto con riferimento alla proposta di risoluzione del Consiglio⁴⁷ in cui si sottolinea la necessità di preservare il carattere aperto e neutrale della rete, invitando quindi le Autorità Nazionali di Regolazione a contrastare comportamenti discriminatori e anti-neutrali da parte dei fornitori.

4. Conclusioni

Si è visto sopra dei rapporti fra neutralità e diritto alla *privacy* del quale sempre più viene a esserne sottolineato il suo carattere di diritto fondamentale. Ma affermare la neutralità della rete vuol dire anche tentare di arginare il *digital divide* mediante l'affermazione di un *web* unico che non porti con sé disuguaglianze e stratificazioni sociali ma anzi che possa assumere valore di chiave di volta per la promozione di una più ampia eguaglianza sociale. Sul punto non può non ricordarsi l'iniziativa, ancora attuale, dell'illustre Stefano Rodotà il quale, nell'ambito dell'*Internet Governance Forum 2010*, lanciò una proposta alla modifica costituzionale mediante introduzione art.21-*bis* Costituzione:

"Tutti hanno eguale diritto di accedere alla Rete Internet, in condizione di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale".

Il tema dell'accesso, in condizione di parità ed uguaglianza, alle nuove reti di comunicazione deve tornare a essere al centro del dibattito legislativo legato alla *governance* di Internet perché il godimento di tale diritto si snoda e si rafforza solo se favorito e sostenuto dalle politiche poste in essere dal legislatore.

Come recentemente è stato affermato da Tim Berners-Lee, uno dei padri fondatori del *World Wide Web*, Internet non è più solo una rete di *computer*: "Quando si guarda il *web* cercando di capire che cosa, perché succede, perché qualcuno segue un *link*, perché qualcuno inserisce un

⁴⁷ Estremi della risoluzione del Consiglio B7-0000/2011 settembre 2011.

link si stanno guardando persone. Così oggi noi consideriamo il *web* come umanità connessa (. Vogliamo dare potere alla gente, vogliamo fare il meglio per l'umanità."⁴⁸

Così quindi solo mediante l'ascolto diretto dei bisogni della comunità e un ritorno all'etica nella quotidiana agenda della politica il diritto potrà effettivamente esercitare con la cognizione di causa richiesta l'arduo compito di regolamentare fenomeni in continua evoluzione come quello di Internet.

⁴⁸ T. BERNERS-LEE, *Internet è un dono di dio* (a cura di WIRED), Skira, Milano, 2011, pag. 189.